

PAOLA MAFFEI

*Prerogative parlamentari e delimitazione funzionale
dell'attività parlamentare in Italia e Spagna*

ABSTRACT

Il lavoro si propone di effettuare una comparazione dell'istituto dell'immunità parlamentare in Italia e Spagna. In particolare, il principio della delimitazione funzionale esige in entrambi i paesi una connessione tra l'opinione espressa dal parlamentare e l'esercizio delle relative funzioni, dovendo essere qualificata quale "espressione dell'attività parlamentare". Diversamente, l'insindacabilità parlamentare si trasformerebbe in una sorta di privilegio personale, con conseguente violazione del principio di uguaglianza.

Nel raffronto comparatistico si segnala la possibilità per il parlamentare spagnolo di esperire il ricorso di amparo al Tribunale Costituzionale. Si evidenziano, inoltre, le modalità con cui le due Corti, italiana e spagnola, considerano le implicazioni con il diritto alla libertà di espressione del pensiero comune a tutti i consociati.

PAOLA MAFFEI

PREROGATIVE PARLAMENTARI E
DELIMITAZIONE FUNZIONALE
DELL'ATTIVITÀ PARLAMENTARE IN ITALIA E SPAGNA

SOMMARIO

1) *Parlamento e immunità parlamentare*; 2) *Il principio della delimitazione funzionale*; 3) *Il concetto di "opinione" espressa in sede parlamentare*; 4) *Il carattere divulgativo dell'attività parlamentare*; 5) *Alcune considerazioni sul conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato*; 6) *L'immunità parlamentare in Spagna: profili comparatistici. Il ricorso di amparo*; 7) *Alcuni raffronti*; 8) *Immunità parlamentare e diritto di espressione del pensiero*; 9) *Bibliografia di riferimento*.

1. Parlamento e immunità parlamentare

La Corte Costituzionale, con la sentenza che si commenta, si è pronunciata sulla questione del conflitto di attribuzione tra poteri dello stato, promossa dal Tribunale di Como in relazione alla delibera della Camera dei Deputati del 16 dicembre del 1998.

Con tale delibera la Camera dei Deputati ha affermato l'insindacabilità delle dichiarazioni rese dal deputato al Parlamento Vittorio Sgarbi nel corso del programma televisivo Sgarbi Quotidiani, in quanto coperte dalla garanzia costituzionale di cui all'art. 68, primo comma della Costituzione, secondo cui i membri del Parlamento non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle funzioni.

Ad avviso della Camera dei Deputati, infatti, tali dichiarazioni concernerebbero opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.

Contro tale delibera, il Tribunale di Como, presso il quale è in corso, contro lo stesso Sgarbi, un procedimento penale in ordine al reato di cui agli artt. 595 cod. pen. e 30, commi 4 e 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, ha proposto ricorso per conflitto di attribuzione, con richiamo all'art. 68 della Costituzione.

Secondo il Tribunale ricorrente, infatti, la Camera dei Deputati ha "menomato la propria sfera di attribuzioni, dichiarando che i fatti oggetto del procedimento penale a carico dell'onorevole Vittorio Sgarbi concernerebbero opinioni espresse da un membro del Parlamento nel-

l'esercizio delle sue funzioni, laddove invece le affermazioni contestate sembrano non avere contenuto "politico", ma piuttosto trascendere sul piano del mero dilleggio ed insulto personale nei confronti di Stefania Ariosto, in quanto del tutto svincolate sia da considerazioni di carattere politico, sia da connessioni con il dibattito parlamentare"¹.

Sulla base di tali premesse, con il proposto ricorso il Tribunale di Como chiede alla Corte Costituzionale di risolvere il conflitto di attribuzione, con la dichiarazione del potere al quale spettano le attribuzioni in contestazione e l'eventuale annullamento della deliberazione impugnata.

2. Il principio della delimitazione funzionale

Nella sua pronuncia, la Corte ha dichiarato fondato nel merito il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di Como.

Ad avviso della Corte, le dichiarazioni rese dal deputato Sgarbi nel corso di un programma televisivo, quale "opinionista" conduttore della trasmissione, non avrebbero alcuna connessione con dibattiti parlamentari, interrogazioni, inchieste o discussioni di progetti di legge in cui risulti una partecipazione attiva dello stesso Sgarbi.

Al riguardo, la Corte richiama un suo precedente costituito dalla sentenza n. 56 del 2000², in cui ha precisato l'ambito di applicabilità dell'art. 68, primo comma, Cost., sostenendo il principio della "delimitazione funzionale".

Sulla base di tale principio è necessario delimitare l'insindacabilità alle opinioni espresse da un membro del Parlamento nel corso dei lavori della Camera, in occasione di una qualsiasi funzione di cui la Camera è titolare, mentre le opinioni che un parlamentare esprime al di fuori delle sue funzioni attengono al normale svolgimento della vita democratica e costituiscono solo esercizio della libertà di espressione comune a tutti i consociati.

Dal momento che la funzione parlamentare designa poteri giuridicamente definiti, una sua estensione all'attività politica svolta in qualsiasi sede e nella quale sia irrilevante la qualità di membro delle Ca-

¹ Cfr. Corte Costituzionale, sent. n. 420 del 9-13/10/2000, in *Rassegna mensile dell'attività della Corte*, n. 6/2000, pp. 78-79.

² Cfr. Corte Costituzionale, sent. n. 56 del 15/2/2000, reperibile in: <http://www.cortecostituzionale.it>.

mere violerebbe il principio di uguaglianza e di pari opportunità tra i cittadini nella dialettica politica, trasformando il principio di "insindacabilità in una sorta di privilegio personale di favore circa l'ambito e i limiti della libertà di manifestazione del pensiero"³.

Pertanto, la Corte è giunta alla conclusione che non spetta alla Camera dei deputati dichiarare l'insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost., delle opinioni espresse dal deputato Sgarbi, in ordine alle quali è stato promosso un procedimento penale.

Così facendo la Camera dei deputati ha interferito in modo illegittimo nella sfera di attribuzione dell'autorità giudiziaria ricorrente. Conseguentemente la Corte ha disposto l'annullamento della deliberazione adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 16 dicembre 1998.

3. Il concetto di opinione espressa in sede parlamentare

Dall'esame della sentenza risulta che la Corte affronta il problema principale di stabilire se le opinioni espresse da un deputato o da un senatore al di fuori dell'esercizio di attività parlamentari tipiche siano o meno da ricomprendere nella sfera delle attività (opinioni e voti) dei membri del Parlamento assistite dalla garanzia costituzionale.

È essenziale, dunque, chiarire il concetto di opinione, espressa in sede parlamentare, dal momento che solo in questo caso funziona l'immunità di cui all'art. 68, primo comma, Cost.

La pubblicità che normalmente caratterizza l'attività parlamentare attiene alla normale dialettica democratica e comporta che l'immunità si estenda a tutte le altre sedi ed occasioni, al di fuori dell'ambito specificatamente parlamentare, in cui un'opinione viene espressa, "purché il contenuto storico di essa, anche se non proprio identico, sia sostanzialmente il medesimo. Dal che discende che la semplice comunanza di argomento fra la dichiarazione che si pretende lesiva e le opinioni espresse dal deputato o dal senatore in sede parlamentare non può bastare a fondare l'estensione alla prima dell'immunità che copre le seconde"⁴.

³ Cfr. Corte Costituzionale, sent. n. 56 del 15/2/2000, cit.

⁴ Cfr. Corte Costituzionale, sent. n. 56 del 15/2/2000, in *Giurisprudenza Costituzionale*, 2000, pp. 442-454, con nota di L. GIANNITI, *Osservazioni sulla qualificazione delle opinioni espresse da un parlamentare "opinionista"*.

Nel caso di specie, secondo la Corte, deve essere escluso qualunque collegamento con l'attività svolta dall' onorevole Sgarbi nell'ambito dei lavori parlamentari, sicché non sussiste neppure il problema di un'identità di contenuto tra le dichiarazioni lesive del deputato Sgarbi e i lavori parlamentari.

4. Il carattere divulgativo dell'attività parlamentare

Un profilo di particolare importanza affrontato dalla Corte nella sentenza riguarda il carattere divulgativo dell'attività parlamentare.

Senza dubbio i fattori di trasformazione della comunicazione politica nella società contemporanea hanno comportato un'evoluzione del concetto di attività parlamentare.

Si è passati da un'interpretazione restrittiva che considerava atti parlamentari solo quelli svolti all'interno dei vari organi parlamentari o paraparlamentari, quali i gruppi o le deputazioni⁵, ad una interpretazione più estensiva che considera tali anche quelli svolti al di fuori dell'ambito dei lavori tradizionalmente parlamentari⁶.

Per evitare di ricomprendere nell'insindacabilità di cui all'68, primo comma, Cost., tutta la complessiva attività politica che il singolo membro del Parlamento pone in essere, nell'ambito della divulgazione delle proprie opinioni, si pone la necessità di individuare un criterio selettivo.

Premesso che deve sussistere un nesso tra l'opinione espressa dal parlamentare e l'esercizio delle relative funzioni, si tratta di selezionare quelle dichiarazioni che non presentano una semplice comunanza di

⁵ Per la giurisprudenza precedente, cfr. Corte Costituzionale sent. n. 289 del 18/7/1998, in *Giurisprudenza Costituzionale*, 1998, pp. 2195-2227, con osservazioni di A. PACE, *L'insindacabilità parlamentare tra la "libertà della funzione" (delle Camere) e la verifica (non più soltanto "esterna"?) del "corretto esercizio del potere"* e di N. ZANON, *Brevi spunti comparatistici (a futura memoria) per il trattamento parlamentare dell'insindacabilità* e sent. n. 329 del 20/7/1999, in *Giurisprudenza Costituzionale*, 1999, pp. 2603-2633, con osservazione di L. PESOLE, *La Corte risolve due conflitti speculari in materia di insindacabilità parlamentare*.

⁶ In questo senso, cfr. Corte Costituzionale, sent. nn. 10 e 11 del 17/1/2000, in *Giurisprudenza Costituzionale*, 2000, pp. 70-104, con nota di A. PACE, *L'art. 68 comma 1 Cost. e la "svolta" interpretativa della Corte Costituzionale nelle sentenze nn. 10 e 11 del 2000*.

argomenti e di tematiche con l'attività parlamentare tipica, ma possono essere qualificate "quale espressione dell'attività parlamentare"⁷.

Al riguardo non è sufficiente che la dichiarazione sia riconducibile ad un atto parlamentare, né ad un medesimo contesto politico. Occorre, invece, che "sussista una sostanziale corrispondenza di significati tra le dichiarazioni rese al di fuori dell'esercizio delle attività parlamentari tipiche svolte in Parlamento e le opinioni già espresse nell'ambito di quest'ultimo"⁸.

Sulla base di ciò, non è sufficiente l'argomento addotto dalla difesa della Camera, secondo cui sussisterebbe il collegamento con interrogazioni e interventi ad opera di altri deputati, mancando nelle dichiarazioni contestate al deputato Sgarbi qualsiasi riferimento anche indiretto a tali atti. Inoltre non è ravvisabile una corrispondenza sostanziale di contenuti e significati con un atto parlamentare, trattandosi di "una semplice parziale comunanza generica di tematiche relative alla persona offesa dalle dichiarazioni"⁹.

È da notare come, con la sentenza relativa al deputato Sgarbi, la Corte confermi la giurisprudenza in materia: ritiene, infatti, che nel caso di specie difetti una connessione con una qualsiasi forma di esercizio della funzione parlamentare.

Non essendo individuabile quale specifico atto parlamentare le dichiarazioni del deputato Sgarbi riproducano, tali dichiarazioni sono solo generalmente ricollegabili alla sua attività politica intesa in senso lato. Ciò per la Corte non può costituire valido oggetto dell'immunità parlamentare.

5. Alcune considerazioni sul conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato

Con la sentenza in esame, la Corte si colloca in una posizione di terzietà, di garanzia e di equilibrio costituzionale tra due valori configgenti – autonomia delle Camere e giurisdizione – e opportunamente

⁷ Cfr. Corte Costituzionale, sent. n. 11 del 17/1/2000, *supra cit.*, reperibile in: <http://www.cortecostituzionale.it>.

⁸ Cfr. Corte Costituzionale, sent. n. 321 del 21/7/2000, in *Giurisprudenza Costituzionale*, 2000, *supra cit.*, pp. 2405-2416.

⁹ Cfr. Corte Costituzionale, sent. n. 420 del 9-13/10/2000, in *Giurisprudenza Costituzionale*, 2000, *supra cit.*, pp. 3155-3162.

ribadisce il suo controllo in materia, a difesa del potere che si ritenga leso o menomato dall'attività dell'altro.

Come specificato nell'art. 37 della legge n. 87 del 1953, perché si abbia un conflitto di attribuzione tra poteri dello stato, è necessario che esso insorga tra organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere a cui appartengono e che sorga per la delimitazione della sfera di attribuzioni determinata per i vari poteri da norme costituzionali.

Nel caso di specie, il primo requisito risulta soddisfatto, dal momento che per "organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere a cui appartengono" s'intendono non soltanto gli organi posti al vertice dei vari poteri dello stato, vale a dire gli organi costituzionali, ma anche quegli organi per i quali non esiste un'organizzazione di tipo gerarchico, i quali, tuttavia, nell'esercizio delle rispettive funzioni, compiono atti e comportamenti non modificabili da altri organi all'interno del medesimo potere¹⁰.

Ciò consente ad un organo appartenente all'ordine giudiziario di sollevare conflitto di attribuzioni nei confronti di organi costituzionali, pur non trattandosi di un organo di vertice, dato che – com'è noto – nell'ordine giudiziario non esiste un'organizzazione di tipo gerarchico.

Ugualmente risulta soddisfatto il secondo requisito, vertendo il conflitto su una norma costituzionale che delimita la sfera di attribuzioni degli organi configgenti.

Nel caso esaminato, l'onere di indicare la norma costituzionale che regola la materia, delimitando le attribuzioni costituzionali in discussione, è adempiuto con l'indicazione dell'art. 68 della Costituzione. Infatti, "essendo tale disposizione al confine tra protezione del parlamentare e ambito della giurisdizione, ogni estensione non consentita dell'una ridonda automaticamente in lesione della sfera di attribuzioni dell'altro e viceversa"¹¹.

¹⁰ Sulla nozione di "organo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere a cui appartengono" cfr. Corte Costituzionale, sent. n. 231 del 22/10/1975, in *Repertorio Corte Costituzionale*, 1974-1975, pp. 210-218, e sent. n. 150 del 24/7/1981, in *Repertorio Corte Costituzionale*, 1980-1981, pp. 268-270, nonché, tra i tanti, cfr. F. SORRENTINO, *La disciplina del procedimento nei conflitti fra poteri*, in *Commentario della Costituzione*, a cura di G. Branca, Bologna-Roma, 1981, pp. 436-501; A. PISANESCHI, *I conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato. Presupposti e processo*, Milano 1992, pp. 143-183.

¹¹ Cfr. Corte Costituzionale, sent. n. 321 del 21/7/2000, in *Giurisprudenza Costituzionale*, 2000, supra cit., pp. 2405-2416.

La Corte, pur essendo estranea all'accertamento, di esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria, delle responsabilità dedotte in giudizio, definisce l'ambito di applicazione dell'art. 68 della Costituzione, in quanto, trattandosi di norma costituzionale, spetta ad essa precisarne la portata e i limiti. E avendo appurato che le dichiarazioni del deputato Sgarbi non sono affatto riconducibili a "quell'esercizio delle funzioni parlamentari", la Corte considera l'apprezzamento della Camera di appartenenza, in ordine alla sindacabilità delle dichiarazioni del parlamentare, una illegittima intromissione nella sfera di attribuzioni della giurisdizione.

La Corte interviene, quindi, quale garante del rispetto della Costituzione, ristabilendo l'equilibrio infranto dall'organo che ha usurpato o preteso di usurpare le funzioni spettanti ad un altro organo.

6. L'immunità parlamentare in Spagna: profili comparatistici. Il ricorso di amparo

A proposito della delimitazione funzionale dell'attività parlamentare appare interessante il raffronto comparatistico della sentenza appena esaminata con la sentenza 51/1985 del Tribunale Costituzionale spagnolo¹².

Nel caso di specie, il senatore di HB Sr. Castells Arteché, formazione politica basca indipendentista, pubblicò, nel giugno del 1979, un articolo di rilievo nel quale imputava al Governo gravissimi atti, fra cui l'assassinio di persone, militanti indipendentisti dell'ETA.

Previa autorizzazione della Camera rispettiva, ai sensi dell'art. 71, secondo comma della Costituzione spagnola¹³, il Sr. Castells fu processato, giudicato e condannato per il delitto di ingiuria al Governo dal Tribunale Supremo.

Trattandosi della lesione di una garanzia costituzionale fonamen-

¹² Cfr. Tribunal Constitucional, sentencia núm. 51, de 10 abril 1985, in *Base de Datos Jurisprudencia* (su CD-ROM), El Derecho Editores, 2001.

¹³ L'art. 71, secondo comma della Costituzione spagnola, dispone che: "Per la durata del loro mandato i deputati e i senatori godono dell'immunità e possono essere arrestati solo nel caso di flagranza di delitto. Non possono essere accusati né processati senza la preventiva autorizzazione della rispettiva Camera". Cfr. ELOY GARCÍA, *La Costituzione spagnola*, in AA.VV., *Le Costituzioni dei Paesi dell'Unione Europea*, Padova 2001, pp. 771-830.

tale, il senatore Castells ha esperito il ricorso di amparo al Tribunale Costituzionale che, con la sentenza in esame, ha rigettato il ricorso sollecitato, dopo un'attenta analisi della dottrina costituzionale sopra le prerogative parlamentari. Ad avviso del Tribunale, infatti, la sicurezza dello Stato poteva essere minacciata dall'intento di screditare le istituzioni democratiche, dal momento che nel suo articolo il Sr. Castells non si limitava ad esporre una situazione molto grave, caratterizzata da numerosi attentati e assassini nel Paese Basco, ma "... denunciaba la pasividad de las autoridades, especialmente de la policía e incluso su connivencia con los culpables y concluía con la responsabilidad del Gobierno en dichos asesinatos"¹⁴.

7. Alcuni raffronti

L'analogia con il caso italiano e soprattutto con la necessità che la dichiarazione del parlamentare possa essere qualificata "quale espressione dell'attività parlamentare" si coglie laddove il Tribunale Costituzionale spagnolo afferma che la garanzia di protezione che la Costituzione riserva ai parlamentari, in ragione del superiore interesse alla libera discussione delle decisioni parlamentari, viene meno "cuando los actos hayan sido realizados por su autor en calidad de ciudadano (de 'político' incluso) fuera del ejercicio de competencias y funciones que le pudieran corresponder como parlamentario"; continua il Tribunale affermando che le funzioni rilevanti agli effetti della protezione della prerogativa costituzionale dell'art 71.1 C.E. "no son indeferenciadamente todas las realizadas por quien sea parlamentario, sino aquéllas imputables a quien, siéndolo, actúa jurídicamente como tal", potendo "amparare" eccezionalmente gli "actos exteriores, a la vida de la Cámara que no sean sino reproducción literal de un acto parlamentario"¹⁵.

Pertanto, il principio della delimitazione funzionale comporta, anche in Spagna, come in Italia, che l'immunità copre gli atti di "rile-

¹⁴ Cfr. ALVARO RODRÍGUEZ BEREIJO, *Immunidad Parlamentaria y jurisdicción en la experiencia constitucional española*, in *Immunità e Giurisdizione nei conflitti costituzionali*, Corte Costituzionale, Atti del seminario svoltosi in Roma Palazzo della Consulta nei giorni 31 marzo e 1° aprile 2000, Milano, 2001, pp. 105-126.

¹⁵ Cfr. Tribunale Costituzionale Spagnolo, sent. n. 51 del 10/4/1985, in ALVARO RODRÍGUEZ BEREIJO, *Immunidad Parlamentaria* cit., p. 109.

vanza pubblica" del parlamentare e che la protezione accordata da questa garanzia riguarda unicamente la condotta del titolare, quale membro dell'organo, cessando quando il soggetto dispiega la sua condotta al margine delle funzioni parlamentari. Il Tribunale è dunque incline all'interpretazione massimamente restrittiva del nesso tra immunità ed esercizio delle funzioni proprie della condizione di parlamentare, al punto che "ampara" solamente quelle espressioni e opinioni "manifestadas en el ejercicio de su función"¹⁶, a meno che gli atti esteriori alla vista delle Camere siano riproduzione letterale di un atto parlamentare.

Lo scopo è quello di evitare che l'immunità possa trasformarsi in una sorta di privilegio personale di favore. Al riguardo il Tribunale Costituzionale ha affermato che l'immunità "...es una prerrogativa de naturaleza formal que protege la libertad personal de los representantes populares contra detenciones y procesos judiciales que puedan desembocar en privación de libertad, evitando que por manipulaciones políticas se impida al parlamentario asistir a las reuniones de las Cámaras y, a consecuencia de ello, se altere indebitamente su composición y funcionamiento"¹⁷.

Pertanto la stessa immunità "no puede concebirse como un privilegio personal, esto es, como un instrumento que únicamente se establece en beneficio de las personas de Diputados o Senadores, al objeto de sustraer sus conductas del conocimiento o decisión de Jueces y Tribunales. La existencia de tal tipo de privilegios pugnaría, entre otras cosas, con los valores de justicia e igualdad que el art. 1.1 C.E. reconoce como superiores de nuestro ordenamiento"¹⁸.

8. Immunità parlamentare e diritto di espressione del pensiero

In rapporto al diritto alla libertà di espressione del pensiero che compete ad ogni cittadino e dunque al parlamentare, anche al di fuori dell'esercizio delle sue funzioni, è interessante richiamare l'osservazione svolta dal Tribunale nella sentenza spagnola esaminata: "este derecho encuentra un 'límite indiscutible' en la seguridad exterior e inte-

¹⁶ *Ibidem*.

¹⁷ Cfr. Tribunale Costituzionale Spagnolo, sent. n. 90/1985, in ALVARO RODRÍGUEZ BEREJO, *Immunidad Parlamentaria* cit., p. 107.

¹⁸ *Ibidem*, p. 115.

rior del Estado, que puede ponerse en riesgo cuando se produce un destrucción del prestigio de las instituciones democráticas, en las que las fuerzas políticas se deben reconocer y que expresan no sólo el interés singular de algunos miembros de la comunidad nacional, sino el interés de la colectividad entera, en la medida en que estas instituciones son expresión de la solidaridad de la Nación y ofender su prestigio significa incumplir el deber de solidaridad política”¹⁹.

Come nel caso Sgarbi, oggetto della sentenza precedentemente esaminata, anche nel caso Castells, la prerogativa parlamentare dell'immunità non è tale, dunque, da trasformarsi in una sorta di privilegio personale circa la libertà di manifestazione del pensiero, contrastando, altrimenti, con i valori dell'uguaglianza e della giustizia.

La questione è stata poi sottoposta al TEDH di Strasburgo che, con la sentenza del 23 aprile del 1992, dichiarò violato l'art. 10 della Convenzione europea di Roma, che garantisce la libertà di espressione, affermando che “la libertad de expresión, preciosa para cualquier persona, lo es particularmente para un elegido del pueblo. El representa a sus electores, expone sus preocupaciones y defiende sus intereses. Consiguientemente, en el caso de injerencias en la libertad de expresión de un parlamentario de la oposición ... se impone a este Tribunal aplicar el control más estricto”. Il Tribunale europeo aggiunge che “los límites de la crítica admisible son más amplios en relación al Gobierno que a un simple particular e incluso que a un político”²⁰.

Il Tribunale europeo sembra dire che in un sistema democratico la libertà di discussione politica non presenta un carattere assoluto, dovendo essere valutata con sanzioni adeguate in rapporto ad accuse diffamatorie o formulate con malafede.

Tuttavia il Tribunale costituzionale spagnolo mantiene ferma la sua posizione, laddove ribadisce, in una sentenza successiva, che “el instituto de la inmunidad no tiene como finalidad garantizar la libertad de expresión ni aún cuando ésta viene ejercida por un representante del pueblo español”²¹.

¹⁹ Cfr. Tribunale costituzionale Spagnolo, sent. n. 51 del 10/4/1985, in ALVARO RODRÍGUEZ BEREJO, *Immunidad Parlamentaria* cit., p. 110.

²⁰ Cfr. Corte Europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo, sent. del 23/4/1992, in ALVARO RODRÍGUEZ BEREJO, *Immunidad Parlamentaria* cit., p. 112.

²¹ Cfr. Tribunale Costituzionale spagnolo, sent. n. 206/1992, in ALVARO RODRÍGUEZ BEREJO, *Immunidad Parlamentaria* cit., p. 120.

9. Bibliografia di riferimento

Fonti varie

- BEREJO RODRÍGUEZ A., *Immunidad Parlamentaria y jurisdicción en la experiencia constitucional española*, in *Immunità e Giurisdizione nei conflitti costituzionali*, Corte Costituzionale, Atti del seminario svoltosi in Roma Palazzo della Consulta nei giorni 31 marzo e 1° aprile 2000, Milano, Giuffrè, 2001, pp. 105-126.
- ELOY G., *La Costituzione spagnola*, in AA.VV., *Le Costituzioni dei Paesi dell'Unione Europea*, Padova, CEDAM, 2001, pp. 771-830.
- GIANNITI L., *Osservazioni sulla qualificazione delle opinioni espresse da un parlamentare "opinionista"*, in *Giurisprudenza Costituzionale*, 2000, pp. 442-454.
- PACE A., *L'insindacabilità parlamentare tra la "libertà della funzione" (delle Camere) e la verifica (non più soltanto) esterna?) del "corretto esercizio del potere"*, in *Giurisprudenza Costituzionale*, 1998, pp. 2195-2227.
- PACE A., *L'art. 68 comma 1 Cost. e la "svolta" interpretativa della Corte Costituzionale nelle sentenze nn. 10 e 11 del 2000*, in *Giurisprudenza Costituzionale*, 2000, pp. 80-104.
- PESOLE L., *La Corte risolve due conflitti speculari in materia di insindacabilità parlamentare*, in *Giurisprudenza Costituzionale*, 1999, pp. 2603-2633.
- PISANESCHI A., *I conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato. Presupposti e processo*, Milano, Giuffrè, 1992, pp. 143-183.
- SORRENTINO F., *La disciplina del procedimento nei conflitti fra poteri*, in *Commentario della Costituzione*, a cura de G. Branca, Bologna-Roma, Zanichelli, 1981, pp. 436-501.
- ZANON N., *Brevi spunti comparatistici (a futura memoria) per il trattamento parlamentare dell'insindacabilità*, in *Giurisprudenza Costituzionale*, 1998, pp. 2195-2227.

Raccolte giurisprudenziali

- Base de Datos Jurisprudencia* (su CD-ROM), EL DERECHO EDITORES, 2001, sent. 51 del 10/4/1985.
- Giurisprudenza Costituzionale*, 1998, sent. n. 289 del 18/7/1998, pp. 2195-2227.
- Giurisprudenza Costituzionale*, 1999, sent. n. 329 del 20/7/1999, pp. 2603-2633.
- Giurisprudenza Costituzionale*, 2000, sent. n. 420 del 9-13/10/2000, pp. 3155-3162; sent. n. 56 del 15/2 /2000, pp. 442-454; sent. n. 321 del 21/7/2000, pp. 2405-2416; sent. nn. 10 e 11 del 17/01/2000, pp. 70-104.
- Rassegna mensile dell'attività della Corte*, n. 6/2000, sent. n. 420 del 9-13/10/2000, pp. 78-79.
- Repertorio Corte Costituzionale*, 1974-1975, sent. n. 231 del 22/10/1975, pp. 210-218.
- Repertorio Corte Costituzionale*, 1980-1981, sent. n. 150 del 24/7/1981, pp. 268-270.